



COMUNE DI SAN CATALDO

Prot. n. 3/2017

- AL DIRIGENTE DELLA 1[^] e 2[^] RIPARTIZIONE
- AI SIGNORI RESPONSABILI DI SERVIZIO

e p.c. - AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016). ACCESSO CIVICO. CIRCOLARE.

In data 23 giugno 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 di cui all’oggetto. Il nuovo Decreto Legislativo modifica in parte la Legge 190/2012 “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “Decreto trasparenza”, il D.lgs. 33/2013, il cui titolo viene modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in luogo dell’attuale *“obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”*. La norma è entrata in vigore lo scorso 23 dicembre 2016 e l’Anac ha pubblicato nei giorni scorsi le *Linee Guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato dal D.Lgs. 97/2016*.

L’articolo 2-bis ha meglio specificato i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi, estendendo la cerchia a società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici. Le norme del D.Lgs. 33/2013 si applicano a tutte le P.A. di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, quindi anche ai Comuni.

Viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto di accesso a dati e documenti”. In particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 riscrive l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e introduce un nuovo articolo, **il 5-bis**.

Sono previste **due tipologie di accesso civico** e precisamente:

1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*. Si tratta del già vigente istituto dell’**accesso civico**, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione *“Amministrazione trasparente”* non risultano essere stati pubblicati. Comporta il diritto del cittadino di vedere

pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione. Se ne deduce agilmente che l'accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.

2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell'art. 5 (la vera novità), che testualmente recita **“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”**L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela **“di interessi giuridicamente rilevanti”** secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:

- 1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico;
 - a) difesa e interessi militari;
 - b) sicurezza nazionale;
 - c) sicurezza pubblica;
 - d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
 - e) indagini su reati;
 - f) attività ispettive;
 - g) relazioni internazionali.
- 2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
 - a) libertà e segretezza della corrispondenza;
 - b) protezione dei dati personali;
 - c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

L'art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell'accesso ovvero del differimento dello stesso. Con tale configurazione, l'accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, **“prevalente”** rispetto all'accesso disciplinato dalla Legge 241/1990 laddove, ovviamente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili. In sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il *Garante della privacy*, emanerà, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 97/2016.

“Il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Un'altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo art. 5, emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del

controinteressato. Il termine di 10 giorni in capo a quest'ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere al cittadino che ha fatto istanza.

La norma in questione, pertanto conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal Decreto Legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria: estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (ulteriore) rispetto a quelli da pubblicare nel link "Amministrazione trasparente".

Significative sono le differenze con l'accesso tradizionale di cui all' art. 22 e seguenti della legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale.

In sintesi, possiamo dire che:

- il diritto d'accesso tradizionale, ai sensi della L. 241/90, può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una P.A., ma occorre avere un interesse specifico, differenziato e particolare;

- l'Accesso civico, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 può essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

- il diritto d'accesso ai sensi del nuovo D. Lgs. 97/2016 può essere esercitato nei confronti di documenti, dati e informazioni detenuti da una P.A., a prescindere dal fatto che ne sia previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e senza la necessità di dimostrare l'esistenza di un interesse differenziato.

L'amministrazione è tenuta a consentire anche un accesso civico generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento degli uffici.

Sarà l'Anac, con propri provvedimenti, a rielaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante le nuove procedure. Essa dovrà anche individuare le situazioni in cui le informazioni potranno essere pubblicate dalle Amministrazioni pubbliche in forma semplificata e per aggregazione.

Il procedimento previsto è questo:

- L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica o in forma cartacea;

- l'istanza è indirizzata al *Responsabile della prevenzione della corruzione e/o della Trasparenza* solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente". Negli altri casi l'istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: *Segretario Generale; Dirigente della Ripartizione/Responsabile del*

Servizio competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su altri supporti. Una volta effettuata la richiesta, occorre rispondere sempre entro 30 giorni e, se si vorranno negare le informazioni richieste, si dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato». In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al *Responsabile della prevenzione della corruzione*, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni;

- in caso di individuazione di controinteressati al rilascio della documentazione richiesta, gli stessi vanno coinvolti nel procedimento, con i tempi e le modalità indicati nel nuovo art. 5. *(Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione)*. Restano valide le procedure fin qui adottate relative all'accesso agli atti disciplinato dall'art. 22 della L. 241/90.

- in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al *Responsabile della prevenzione della corruzione*, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Seguirà altra, apposita Circolare riguardo ai nuovi obblighi legati alla trasparenza. Si resta a disposizione al fine di ottenere chiarimenti e/o delucidazioni ed in ogni caso in cui sia necessario analizzare situazioni concrete. Buon lavoro.

San Cataldo, lì 19 gennaio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Varveri

